



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DEL “BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE”

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto la gestione della vendita di spazi pubblicitari relativi al giornale mensile “Bollettino Ufficiale Municipale” di proprietà del Comune di San Benedetto del Tronto, testata registrata al tribunale di Ascoli Piceno con n. 316 del 28/02/1994 e al Registro degli Operatori della Comunicazione al n. 7515.

Il giornale ha le seguenti caratteristiche:

- formato chiuso 21 cm. x 30; n. 20 facciate interne, stampa in quadricromia, n. 4 pagine di copertina in quadricromia. Periodicità: mensile (n. 11 numeri). Tiratura n. 20.000 copie e distribuzione a mezzo servizio postale alle famiglie della città.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La ditta incaricata (di seguito, “concessionario”) avrà in gestione esclusiva la raccolta della pubblicità da inserire esclusivamente sulla seconda, terza e quarta pagina di copertina del giornale e, per quanto riguarda l'interno, soltanto sulle pagine tre, nove e diciannove della pubblicazione.

Per gestione s'intende la tenuta dei contatti con i clienti, la definizione degli spazi e dei contenuti del messaggio pubblicitario, la stipula dei relativi contratti d'inserzione pubblicitaria, la redazione su supporto magnetico o su pellicola dell'inserzione, la consegna del materiale per la pubblicazione, secondo indicazioni che saranno fornite dal Comune, all'Ufficio Relazioni con il pubblico – Stampa e Immagine del Comune o direttamente alla tipografia incaricata della stampa del giornale nei tempi che saranno meglio indicati in sede di sottoscrizione del contratto di aggiudicazione della presente gara, la tenuta dei rapporti contabili con i clienti, la riscossione dei corrispettivi pattuiti.

Il concessionario impiegherà proprio personale per la completa esplicazione del servizio in concessione.

Il Comune è estraneo ai rapporti tra concessionario ed eventuali committenti.

E' fatta salva la facoltà del direttore responsabile del giornale, ai sensi delle normative vigenti sulla stampa, rifiutare la pubblicazione di inserzioni che, per natura dei messaggi, immagini o frasi, possano dar luogo ad azioni di responsabilità civile e penale nei confronti del direttore o dell'editore o che soltanto siano in contrasto con la natura del “Bollettino” di mezzo di informazione di pubblica utilità.

In ogni caso, allo scopo di non frammentare eccessivamente gli spazi disponibili, non saranno ammesse inserzioni che siano, per dimensioni, inferiori alla metà della superficie della rispettiva pagina di pubblicazione.

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara debbono:

- a) essere in possesso di regolare iscrizione all'Ente camerale per il tipo di attività richiesta nel presente capitolato;
- b) in regola con le normative in materia di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari.
- c) aver svolto negli ultimi tre anni almeno un analogo servizio così come sopra descritto per testate giornalistiche. A tal fine dovrà presentare un elenco dei servizi analoghi a quelli sopra descritti svolti nel triennio precedente al bando (anni 2010/2011/2012);
- d) aver conseguito negli ultimi tre anni (anni 2010/2011/2012) un fatturato globale di almeno 26.600 euro annui nel settore della raccolta pubblicitaria per testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, pari cioè al doppio dell'importo annuo garantito al Comune posto a base di gara.

Non saranno ammesse le domande di soggetti che risultino, alla data di scadenza dell'avviso d'asta, debitrice nei confronti del Comune di somme dovute per l'espletamento di servizi precedentemente svolti.



ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento avrà la durata di anni 2 (due), ovvero sarà relativo alle inserzioni pubblicate sui numeri del giornale degli anni 2014 e 2015 (n. 22 numeri) con eventuale rinnovo per l'anno 2016. L'affidamento sarà aggiudicato al soggetto, in possesso dei requisiti di legge, che garantirà al Comune il più alto corrispettivo minimo garantito, indipendentemente dai contratti pubblicitari stipulati e dall'effettivo incasso delle somme dovute dai clienti inserzionisti. Tale corrispettivo comunque non potrà essere inferiore all'importo annuo di euro 13.300 (tredicimilatrecento/00) al netto dell'IVA di legge.

Il corrispettivo dovrà essere versato dal concessionario in rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna pari alla metà del corrispettivo annuo offerto, previa emissione di documento contabile da parte dell'Ente che avverrà almeno 15 giorni prima delle scadenze suddette. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita al Servizio Rapporti con il Cittadino entro 10 giorni dalla data del versamento. In caso di ritardato versamento, anche di un solo giorno, sarà applicato l'interesse di mora nella misura stabilita dalla legge salva la rivalsa, in caso di ulteriore ritardo, sulla cauzione costituita da polizza fidejussoria di seguito indicata.

ART. 5 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

Il concessionario, all'atto della stipula del contratto, dovrà presentare garanzia fidejussoria pari alla metà dell'importo annuo garantito al Comune così come risulterà dall'offerta presentata e di durata pari a quella dell'appalto. Tale garanzia dovrà essere rilasciata da uno degli istituti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha la facoltà di verificare e vigilare sull'andamento del servizio appaltato.

Il Comune avrà altresì diritto di risolvere il contratto, addebitando il danno subito e conseguente alla risoluzione dello stesso con semplice lettera raccomandata o comunicazione via PEC nei seguenti casi:

1. inadempienze del concessionario contestate per oltre tre volte, tali da arrecare pregiudizio al servizio appaltato. E' compreso nelle suddette inadempienze il mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze convenute;
2. gravi infrazioni, da parte del concessionario, alle norme relative all'esercizio della concessione, nonché alle leggi direttamente o indirettamente inerenti il servizio;
4. sub concessione, anche parziale.

ART. 7 - SPESE

Tutte le spese relative alla stipula del contratto in oggetto sono a carico della ditta appaltatrice, comprese le spese di bollo e gli atti necessari per ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento del servizio appaltato.